



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

SENTITI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare l'articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

VISTO l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011 n. 52;

CONSIDERATO che l'articolo 188-ter, comma 1, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 individua tra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e, <<in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto>>;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 <<con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale>>;



CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 <<con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti >> tenute ad aderire al SISTRI, <<e sono individuate nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti>>;

VISTO l'ordine del giorno 9/1682 -A/34 presentato in occasione della conversione del decreto legge 101/2013 ed accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati del 24 ottobre 2013/01, che "impegna il Governo nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 11 (del D.L. 101 del 2013) a procedere ad un'ulteriore semplificazione del SISTRI, anche per garantire la stessa funzionalità del sistema, prevedendo di escludere dall'iscrizione i piccoli produttori di rifiuti pericolosi ossia imprese fino a 10 dipendenti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno...";

VISTO l'articolo 190, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006 come modificato dall'articolo 11, comma 12 bis del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 che prevede l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e non la compilazione della scheda SISTRI "Area - Registro cronologico";

VISTO che ai sensi dell'articolo 193, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio le predette attività;

VISTA la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO che, ai sensi del considerando n.15 della Direttiva 2008/98/CE, <<è necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento>>;

VISTO che, ai sensi del considerando n.16 della Direttiva 2008/98/CE, <<nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento>>, e <<dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento>>;

VISTO, ancora, l'articolo 3, punto 10) della Direttiva 2008/98/CE che definisce <<raccolta ... il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento>>;

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

NUM. 012 459 831
MOD. 59/0000069



VISTE le definizioni delle categorie i D15 dell'Allegato 1 e R13 dell'Allegato 2 della Direttiva 2008/98/CE, che escludono dalle operazioni di smaltimento e di recupero il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, e qualificano come temporaneo il deposito preliminare alla raccolta;

CONSIDERATO che il deposito di rifiuti effettuato nell'ambito di attività di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, è un deposito di rifiuti preliminare alla raccolta in quanto preordinato non al trattamento ma al successivo trasporto di rifiuti;

CONSIDERATO che dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, è emersa la necessità di un'applicazione adeguata e proporzionale degli adempimenti in materia di SISTRI, in particolare per le imprese che producono limitate quantità di rifiuti;

CONSIDERATO che dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate, con particolare riguardo ai verbali del "Tavolo tematico trasporto intermodale" istituito nell'ambito del Tavolo tecnico suddetto, è emersa, tra l'altro, la necessità di avviare una razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, sia per quanto attiene alle responsabilità degli operatori della catena logistica;

CONSIDERATO che a decorrere dal 3 marzo 2014 entra in operatività il sistema SISTRI per i soggetti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione dell'art 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI; nonché, in attuazione dell'art 188-ter, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006, definire le operazioni di deposito preliminare alla raccolta nell'ambito del trasporto intermodale; ed inoltre, in attuazione degli artt. 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, definire criteri e tempi per le ulteriori semplificazioni ed ottimizzazioni conseguenti all'attività dei Tavoli tematici istituiti nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, suindicato;

SENTITI i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza;

VISTA in particolare la nota del 23 aprile 2014, prot. n. 0009617, con la quale il Ministero dello sviluppo economico esprime parere favorevole al successivo iter di emanazione del presente decreto a condizione che anche per il settore dell'agroindustria sia specificato l'obbligo di aderire al SISTRI solo per gli enti e le imprese agroindustriali produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti;

Adotta il seguente decreto:



ARTICOLO 1

(Disposizioni attuative dell'art 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006)

1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono:

- a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006;
 - b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere b), c) d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), del D.lgs. n.152 del 2006;
 - d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania.
 - e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al Dlgs. 9 gennaio 2012, n.4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006;
2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2

(Disposizioni attuative dell'art 188-ter, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006)

1. Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni.



3. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare alla raccolta di cui al comma 1. Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.

5. E' fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

7. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza.

(Disposizioni attuative degli artt. 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013)

2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l'interoperabilità dei software gestionali e per l'accreditamento dell'interfaccia con il SISTRI. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero, acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta,

e tenuto conto delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico di cui al comma 1, sottopone lo schema di linee guida al Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione e, coerentemente alle osservazioni espresse in tale ultima sede, pubblica sul sito www.sistri.it le linee guida, alle quali si conformano gli operatori interessati alla produzione e commercializzazione dei software suddetti.

3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche all'eventuale aggiornamento delle linee guida sulla base delle evoluzioni tecnologiche e delle semplificazioni sopravvenute.

4. In considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere operative le semplificazioni ed ottimizzazioni di cui al presente articolo, il termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, è prorogato al 3 settembre 2014.

ARTICOLO 4

(Oneri contributivi anno 2014)

1. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.

2. Restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l'anno 2013.

ARTICOLO 5

(Disposizioni per l'avvio dell'operatività del SISTRI riguardo ai rifiuti urbani della Regione Campania)

1. Salvo diversa determinazione del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'Allegato III del D.M. n. 52 del 2011, il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI - Area Movimentazione - completando anche la parte relativa al produttore, prima dell'inizio della raccolta per il successivo trasporto verso l'impianto di destinazione. Qualora detto impianto è ubicato al di fuori del territorio della Regione Campania, il gestore, non essendo obbligato al SISTRI, controfirma la scheda SISTRI all'atto dell'accettazione presso l'impianto.

2. In fase di prima applicazione, gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, che raccolgono o trasportano rifiuti urbani prodotti nel territorio della Regione Campania si iscrivono nell'apposita categoria e ricevono un dispositivo USB per la sede legale, nonché un dispositivo USB ed un dispositivo black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. I predetti enti ed imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006 possono richiedere ulteriori dispositivi USB associati alla sede



legale e utilizzabili nelle unità locali dove vengono svolte le operazioni di trasporto; in tal caso, per ciascun dispositivo è dovuto il contributo previsto dall'Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

3. All'esito delle operazioni di consegna del rifiuto il sistema genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell'area registro cronologico del Comune.

ARTICOLO 6

(Comunicazioni al SISTRI)

1. Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it.

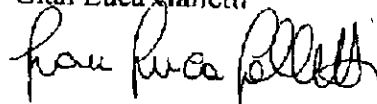
2. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.

ARTICOLO 7

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gian Luca Galletti



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DEC. 2580X/2019

ROMA, 20/11/2019

